

proposta di legge n. 107

a iniziativa del Consigliere Fabbri

presentata in data 16 gennaio 2017

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 2008, N. 30
“DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ REGIONALI IN MATERIA DI COMMERCIO ESTERO,
PROMOZIONE ECONOMICA ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E
DEL SISTEMA TERRITORIALE”

Signori Consiglieri,

questa proposta di legge modifica l'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 30 riguardante le attività regionali a sostegno della internazionalizzazione delle imprese. Nel dettaglio, si propone che il piano triennale ed il programma annuale abbiano un contenuto maggior-

mente dettagliato, al fine di avere una più precisa definizione della strategia politica sottesa alle misure del piano, per massimizzarne l'efficacia.

L'articolo 1 contiene appunto le modifiche all'articolo 4 della l.r. 30/2008.

L'articolo 2 contiene le disposizioni di invarianza finanziaria.

Art. 1

(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 30/2008)

1. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 2008 n. 30 (Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica ed internazionalizzazione delle imprese e del sistema territoriale), dopo le parole: "entrata in vigore del nuovo piano." sono aggiunte le seguenti: "Il piano, in particolare, contiene:

- a) l'elenco delle attività effettivamente realizzate tra quelle previste nel piano e nei programmi annuali del triennio precedente, corredato dall'analisi dei risultati raggiunti, delle difficoltà riscontrate e delle risorse impiegate, articolato per aree geografiche di intervento e per settori produttivi;
- b) le attività previste, per settore produttivo e area geografica;
- c) il cronoprogramma trimestrale per la programmazione delle attività."

2. Il comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 30/2008 è sostituito dal seguente:

"5. La Giunta regionale, in attuazione di quanto stabilito dal piano di cui al comma 1, previo parere della Commissione assembleare competente, approva, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, il programma esecutivo annuale degli interventi previsti dalla presente legge. Il programma annuale, in particolare, contiene:

- a) per settore produttivo e area geografica d'intervento, l'individuazione di tutte le attività e dei progetti di promozione e di internazionalizzazione da realizzare in forma integrata e intersettoriale;
- b) i criteri e le modalità per la loro attuazione;
- c) i criteri di riparto dei relativi finanziamenti;
- d) i criteri e le modalità di concessione dei contributi;
- e) la definizione per ciascuna attività dei soggetti attuatori;
- f) il cronoprogramma mensile per la programmazione delle attività."

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 30/2008 è inserito il seguente:

"5 bis. Al programma annuale sono allegate le relazioni prodotte dai soggetti partecipanti alla realizzazione degli interventi di cui al comma 6; tali relazioni contengono l'illustrazione delle attività svolte e dei risultati raggiunti, le difficoltà riscontrate e le modalità di utilizzo dei fondi stanziati per ogni intervento."

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione; alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.